



Prot. n. 16975
Del 10/03/2008
TRUCI V.18
Decreto n. 457/2008

Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. 10.4.1997 ed in particolare l'art. 28 e l'art.41 dello stesso;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n.1963 del 26.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 21.01.2008, che hanno espresso parere favorevole alla istituzione della struttura speciale per la didattica e la ricerca denominata "**Centro Interdisciplinare di Ricerca e Formazione dell'Area Mediterranea**" con autonomia negoziale finanziaria e di bilancio, approvandone il relativo Regolamento;
- VISTO** il proprio D.R. n.500 del 14.02.2008 di emanazione del Regolamento della citata nuova struttura ;

DECRETA

a norma di quanto citato nelle premesse, è costituita, presso l'Ateneo, la struttura speciale per la didattica e la ricerca denominata "**Centro Interdisciplinare di Ricerca e Formazione dell'Area Mediterranea**" con autonomia negoziale finanziaria e di bilancio, la quale funzionerà secondo il relativo Regolamento già emanato con D.R. n.500 del 14.02.2008.

Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo; una copia originale viene conferita alla Direzione Amministrativa, un'altra copia originale è conservata nella serie dei decreti prodotti nell'anno 2008 della Divisione Affari Generali della Direzione del Personale e Affari Generali.

IL RETTORE
(Prof. F. Tomasello)

REGOLAMENTO DEL "CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA E FORMAZIONE DELL'AREA MEDITERRANEA"

ART. - 1 -

1. Il "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" è, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto d'Ateneo, una struttura speciale per la didattica e la ricerca cui è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.

Il "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" ha lo scopo di:

- a) promuovere lo studio e la ricerca multidisciplinari, correlati all'ambito del Mediterraneo, nelle seguenti aree: migrazione, sviluppo e politiche sociali, modelli istituzionali e democrazia, sistemi sanitari integrati, identità culturali e religiose, ambiente;
 - b) svolgere attività di ricerca e consulenza nonché attività didattico-formativa;
 - c) svolgere qualunque altra attività comunque coerente con le sue finalità istituzionali.
2. Le aree tematiche di studio e ricerca possono essere ampliate, modificate ed integrate, mantenendo sempre come filo conduttore l'ambito di riferimento dell'Area Mediterranea.

Rientrano in particolare tra gli scopi del Centro:

- a) l'analisi e lo studio di istituzioni e culture del Mediterraneo;
- b) la realizzazione di studi e ricerche multidisciplinari;
- c) la creazione di una banca-dati documentale specializzata nelle specifiche aree di studio e ricerca trattate dal Centro a disposizione di ricercatori e studiosi;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di studio post laurea e di aggiornamento nelle tematiche di riferimento;
- e) l'organizzazione di conferenze, seminari, simposi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito negli ambiti di studio e ricerca;
- f) la esecuzione di studi, ricerche e consulenze per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- g) la promozione di scambi di studenti, docenti e ricercatori in ambito internazionale;
- h) la promozione di relazioni con altre Università, Istituzioni e Centri di ricerca.

ART. - 2 -

1. Fanno parte del "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" i docenti delle Facoltà dell'Università di Messina che svolgono le loro attività nelle aree di studio e di ricerca indicati all'art. 1 che ne facciano richiesta. La partecipazione alla struttura speciale è compatibile con l'afferenza ai Dipartimenti universitari.

2. Resta salvo il diritto dei docenti di avanzare richieste di finanziamento per progetti di ricerca inerenti la particolare attività del Centro.

ART. - 3 -

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. - 4 -

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori ed i ricercatori che aderiscono al "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" e dal Segretario amministrativo. Qualora la dotazione di risorse umane del Centro sia incrementata con altro personale tecnico-amministrativo strutturato o integrata da dottorandi o assegnisti di ricerca, la composizione del Consiglio sarà ampliata con l'introduzione di un rappresentante per ognuna delle categorie.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ed e-mail almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la seduta. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*.

3. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, dedotto il numero degli assenti che hanno fatto pervenire giustificazione scritta. All'adunanza partecipa il Segretario amministrativo con diritto di voto e con il compito di redigere il relativo verbale in apposito registro. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardano singoli componenti del Centro.

5. Il Consiglio ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di adesione alla struttura;
- b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- c) autorizzare l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori a quelli consentiti al Direttore del Centro dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Centro ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, nei limiti dell'importo massimo di € 250.000, o altro importo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Contratti e convenzioni che prevedono importi superiori debbono essere

approvati ed autorizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Rettore;

- e) approvare le richieste di finanziamento proposte dal Direttore;
- f) autorizzare l'eventuale partecipazione del Centro ad altri organismi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
- g) esercitare ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

ART. - 5 -

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento il Direttore viene nominato con decreto dal Rettore e dura in carica un triennio. Per il triennio successivo ed a regime il Direttore è eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i professori di ruolo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante del Centro e ne coordina tutta l'attività;
- b) è responsabile dell'amministrazione ed è consegnatario dei beni materiali a disposizione della struttura;
- c) dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi della struttura;
- d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e del Comitato Tecnico Scientifico;
- e) tiene i rapporti con gli organi accademici, con Enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con ogni altra organizzazione nazionale, internazionale e comunitaria che svolge attività comunque inerente a quelle svolte dal Centro;
- f) cura l'attuazione delle delibere sia del Consiglio che del Comitato Tecnico Scientifico;
- g) sottopone al Consiglio per le relative approvazioni il Bilancio preventivo, nonché le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie, il Bilancio consuntivo, le richieste di finanziamento, le varie relazioni illustrative, entro i rispettivi termini fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- h) gestisce, di concerto con il Segretario amministrativo della struttura, le risorse finanziarie di cui la Struttura dispone;
- i) può presentare richieste di finanziamento per piani e progetti di ricerca in nome e per conto della Struttura sottoponendoli al Comitato Tecnico Scientifico per il relativo parere;

- j) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4, tra il Centro ed istituzioni e soggetti pubblici e privati dandone comunicazione, nel caso essi comportino introiti, alla Direzione amministrativa;
- k) entro i limiti fissati dall'art. 89, comma 8, del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" dell'Ateneo, provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi;
- l) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile;
- m) verifica registri, verbali e libri contabili;
- n) autorizza l'invio in missione del personale;
- o) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

ART. - 6 -

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Direttore del Centro che lo presiede e da n. 3 membri designati dal Consiglio di amministrazione del Centro al suo interno nel rispetto, ove possibile, di una equa rappresentanza delle tre categorie della docenza universitaria. Il Comitato dura in carica 3 anni.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa pure il Segretario amministrativo con voto consultivo e con il compito di redigere il relativo verbale.
3. Il Comitato:
 - a) può proporre progetti e piani di ricerca ed attività didattiche e formative;
 - b) esprime parere vincolante sulle domande di adesione;
 - c) relaziona annualmente sulle attività didattiche e di ricerca;
 - d) coadiuva il Direttore nell'esecuzione di particolari delibere inerenti la didattica e la ricerca;
 - e) propone l'acquisto di strumenti, apparecchiature e software necessari ai fini istituzionali;
 - f) fornisce al Direttore pareri circa eventuali convenzioni con Enti e privati per attività di ricerca e di consulenza;
 - g) esprime parere su piani e progetti di ricerca proposti dal Direttore.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno ed ogni volta che ne viene richiesta la convocazione da almeno due componenti.
5. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

6. Di ogni seduta viene redatto relativo verbale in apposito registro.

ART. - 7 -

1. La struttura speciale "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" dispone di fondi derivanti dalla dotazione annua assegnata dall'Università di Messina, dal finanziamento di programmi e progetti di ricerca, da servizi forniti ad Enti pubblici e privati, da eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Messina e da contributi del MUR o di altri Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che promuovono e sostengono la ricerca.
2. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o studi scientifici, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico ed autorizzazione del Consiglio, la struttura può avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni.

ART. - 8 -

1. Alla struttura speciale "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" è attribuita, ai sensi dell'art. 41, comma 3, dello Statuto d'Ateneo, autonomia negoziale, finanziaria e di bilancio, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

ART. - 9 -

1. Il "Centro Interdisciplinare di ricerca e formazione dell'Area Mediterranea" ha sede presso i locali di proprietà dell'Università di Messina siti presso "Villa Pace".
2. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale, di norma, del personale tecnico ed amministrativo assegnato dall'Università di Messina anche provvisoriamente. Nell'impossibilità di provvedervi nel modo anzidetto, per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici è possibile avvalersi anche di collaborazioni esterne nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. - 10 -

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti d'Ateneo nonché alle leggi vigenti.

ART. - 11 -

1. Le eventuali modifiche al presente Regolamento verranno adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Centro e saranno disposte con decreto rettorale, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.